



Regolamento Comunale per il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana

Approvato con deliberazione consiliare n.22 del 15.05.2019

Indice generale

Titolo I – PRINCIPI	4
Art. 1 - Profili istituzionali	4
Art. 2 - Valori etici e culturali	4
Art. 3 - Competenze del Comune di Meda.....	5
Art. 4 - Tutela degli animali	5
Titolo II – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	5
Art. 5 - Definizioni	5
Art. 6 - Ambito di applicazione	5
Art. 7 - Esclusioni.....	6
Titolo III – DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Art. 8 - Obblighi dei detentori di animali	6
Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali.....	7
Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica	9
Art. 11 - Abbandono, rilascio, smarrimento, rinvenimento.....	9
Art. 12 - Affidamento	10
Art. 13 - Avvelenamento di animali	10
Art. 14 - Libero accesso degli animali	11
Art. 15 - Divieto di accattonaggio con animali	11
Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio.....	12
Art. 17 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali	12
Art. 18 - Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali	12
Art. 19 - Rilascio di atti autorizzativi per detenzione di animali d'affezione per esposizioni e mostre	13
Art. 20 – Centri di addestramento-educazione.....	14
Art. 21 - Pet therapy – attività curative umane con impiego di animali.....	14
Art. 22 - Fuga, cattura, uccisione, inumazione di animali.....	15
Art. 23 - Destinazione di cibo per animali.....	16
Art. 24 - Associazioni animaliste e zoofile	16

Titolo IV – CANI	16
Art. 25 - Attività motoria e rapporti sociali	16
Art. 26 - Condizioni di vita	17
Art. 27 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche aperte	18
Art. 28 - Aree e percorsi destinati ai cani.....	18
Art. 29 - Obbligo di raccolta delle deiezioni	18
Art. 30 - Tutela della quiete pubblica	19
Art. 31 - Anagrafe canina, metodi di riconoscimento	19
Titolo V – GATTI	20
Art. 32 - Definizione dei termini usati nel presente titolo	20
Art. 33 - Proprietà dei gatti liberi	20
Art. 34 - Compiti dell’Azienda Territoriale Sanitaria	20
Art. 35 - Colonie feline e gatti liberi	21
Art. 36 - Cura delle colonie feline da parte di gattari/e	21
Art. 37 - Cantieri	22
Art. 38 - Custodia di gatti di proprietà	22
Titolo VI – EQUIDI.....	22
Art. 39 - Equidi	22
Titolo VII – ANIMALI DA CORTILE.....	24
Art. 40 - Porcili	24
Art. 41 - Pollai e conigliaie	25
Titolo VIII – DISPOSIZIONI FINALI	25
Art. 42 - Sanzioni	25
Art. 43 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni	25
Art. 44 - Vigilanza	25
Art. 45 - Danni al Patrimonio Pubblico	25
Art. 46 - Collaborazione con Associazioni	26
Art. 47 - Integrazioni e modificazioni	26
Art. 48 - Incompatibilità ed abrogazione di norme	26
Art. 49 - Norme transitorie	26

Titolo I – PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali

1. Il Comune di MEDA, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e dalla Regione Lombardia:
 - a) riconosce agli individui e alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le loro caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;
 - b) promuove nel proprio territorio la cura degli animali, quali compagni dell'uomo ed elementi dell'ambiente;
 - c) sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici, al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza, sia la possibilità di un'organica convivenza con la collettività umana nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica;
 - d) incoraggia il rispetto e la tutela degli animali in quanto esseri viventi sensibili e anche come elemento educativo per apprendere il rispetto e la tolleranza verso ogni specie di vita; per le finalità di cui al presente Regolamento verrà individuato un ufficio competente, da parte della giunta comunale. L'Ufficio competente del Comune di Meda si avvarrà di collaborazioni con le Associazioni Animaliste e Protezionistiche, ai fini della protezione e del benessere degli animali.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi Nazionali e dalla Regione Lombardia, il Comune di Meda:
 - a) riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia;
 - b) opera affinché sia promosso, nel sistema educativo dell'intera popolazione e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi;
 - c) incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali;
 - d) si impegna a favorire programmi di preparazione di cani per i disabili e la presenza degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy, promossi ed effettuati da parte di persone e/o associazioni con cognizioni specifiche;
 - e) potrà avvalersi, per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, della collaborazione delle associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.

Art. 3 - Competenze del Comune di Meda

1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. Ai fini dell'esercizio della tutela il Comune è l'unico soggetto che esprime il consenso informato relativamente all'applicazione di terapie veterinarie nonché al ricorso all'eutanasia per gli animali allo stato libero.
2. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Comune esercita in collaborazione con la Provincia di Monza e della Brianza la cura e la tutela della specie di mammiferi e uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, al Comune spetta, attraverso i propri Organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Tutela degli animali

1. In base alla normativa vigente, il Comune di Meda promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione e domestici.
2. Il Comune si adopera altresì a promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
3. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento ed abbandono verso gli animali; ribadisce altresì la propria contrarietà ad ogni forma di violenza espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.

Titolo II – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni

1. La definizione generica di “animale”, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione, di cui alla Legge 14 agosto 1991 n. 281 e successive modifiche ed alla Legge regionale n. 33/2009 e n. 15/2016, ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti sul territorio comunale a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà. Si riconosce altresì la qualifica di “animale d'affezione” a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con le normative vigenti.
2. In particolare, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si definiscono:

animali domestici: animali da reddito (equidi, bovini, suini, ovini e caprini, conigli, volatili d'allevamento mantenuti in cattività a uso commerciale o familiare);

animali da affezione: (cani, gatti, furetti, mantenuti in cattività da compagnia);

Art. 6 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie animali indicate nel regolamento le quali si trovino o dimorino, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune di Meda.

Art. 7 - Esclusioni

1. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse in quanto regolamentato da apposita normativa;
- b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche alla sperimentazione animale in quanto regolamentate da apposita normativa;
- c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- d) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Titolo III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Obblighi dei detentori di animali

1. Chiunque detenga un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso, rispettando le norme dettate per la sua tutela.
2. In particolare, il proprietario e/o detentore di animali è tenuto a:
 - a) garantire un ricovero adeguato all'animale, al riparo dalle intemperie;
 - b) rifornire l'animale di cibo e acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve essere sempre accessibile all'animale;
 - c) assicurargli la necessaria prevenzione e le cure sanitarie impartite da un medico veterinario e garantirgli costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali necessità relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute;
 - d) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - e) custodirlo in modo che non danneggi o sporchi le proprietà pubbliche e private;
 - f) controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura della eventuale prole;
 - g) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;
 - h) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie, proteggendo l'animale dalle intemperie ed evitando lesioni;
3. Gli animali possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e incurabile, ovvero affetto da gravi sofferenze o di comprovata pericolosità con prognosi certificata dal medico veterinario.

4. I proprietari di cani, entro trenta giorni, hanno l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate all'Anagrafe animali d'affezione regionale, mediante l'identificazione dei cuccioli con microchip, effettuata da veterinari liberi professionisti accreditati o dal Dipartimento veterinario dell'ATS. I detentori, proprietari o non, devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si verificano nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione.
5. È sconsigliato affidare animali a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia degli stessi. Il detentore, proprietario o non, è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione dell'animale da lui condotto.
6. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta:
 - a) La sanzione amministrativa prevista dall'art. 112 della Legge Regionale 33/2009 e dall'art. 112 della Legge regionale n. 15/2016 di una somma da euro 50 ad euro 300,00, per l'inottemperanza a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo—
 - b) La sanzione amministrativa prevista dall'art. 112 della Legge Regionale 33/2009 e dall'art. 112 della Legge regionale n. 15/2016 di una somma da euro 25,00 ad euro 150,00 per l'inottemperanza a quanto disposto dal comma 4 del presente regolamento
 - c) La sanzione amministrativa di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00, per l'inottemperanza alle altre disposizioni del presente articolo.

Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. È vietato detenere animali in spazi angusti, non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche; è vietato detenerli e isolarli in cantine, rimesse, box, garage, serragli, oppure segregarli in contenitori o scatole.
3. È vietato tenere cani ed altri animali a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. È vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario o per temporanee ragioni di sicurezza.
4. Nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione è vietato lasciare soli o incustoditi cani e gatti per un lungo periodo, che sia tale da lederne il benessere e la salute.
5. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 90 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario, e destinare al commercio cani e gatti di età inferiore 90 giorni.
6. È vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori e animali che necessitano ricoveri stanziali in piccole teche.
7. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

8. È vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche salvo nei casi delle attività lecite previste dalle vigenti normative.
9. È vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali.
10. È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da Enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
11. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei.
12. È vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano, ad esclusione dei cani da assistenza.
13. È vietato detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli nonché tenerli nell'abitacolo o nel rimorchio (se non per brevi periodi di tempo, anche in base alle condizioni climatiche) o comunque privi della necessaria aerazione.
14. È vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento.
15. È vietato trasportare o porre animali in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. Ne è consentito il trasporto purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della direzione generale della M.C.T.C.
16. È vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su sé stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
17. È vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete.
18. È vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie, salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.
19. È vietata la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali. Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.
20. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione degli insetti e di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario.
21. Il proprietario può tenere i propri animali d'affezione nei propri locali o spazi abitativi, non a scopo di lucro e in numero limitato, senza necessità di segnalazione al sindaco. Per numero limitato, nel caso di cani e gatti di età superiore a sei mesi, s'intende un numero complessivo non superiore a dieci. Qualora il numero di cani e gatti superi il limite di cui sopra, il proprietario è tenuto a darne comunicazione scritta in

formato libero al sindaco che può disporre la verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento, avvalendosi, se necessario, del dipartimento veterinario dell'ATS competente per territorio.

22. È vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.

23. Per i cani è indicato l'utilizzo della pettorina ad H, soprattutto su cani che presentano problemi alla conduzione. È invece vietato l'uso di collari a strozzo o semistrozzo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità; il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.

24. È fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onicectomia a qualunque specie di animali, resecare o estrarre denti, salvo che per espresse necessità veterinarie, operare la devocalizzazione.

25. È vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentano all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

26. È vietato vendere animali ai minorenni.

27. Sono vietati l'installazione e l'uso di dissuasori anti-stazionamento per volatili e altri animali costituiti da aghi metallici. Le installazioni già presenti dovranno essere sostituite con dissuasori in plastica o policarbonato con la punta arrotondata. Ogni intervento di pulizia e/o di disinfezione e ogni intervento di tipo meccanico o strutturale atto a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi dovrà rispettare le regole di non maltrattamento.

28. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 125,00 ad euro 450,00.

Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo all'Ufficio competente del Comune di Meda.

2. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 125,00 ad euro 450,00.

Art. 11 - Abbandono, rilascio, smarrimento, rinvenimento

1. È severamente vietato abbandonare e/o rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corso idrico.
2. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
3. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia (entro 48 ore) alla Polizia Locale che lo comunicherà al Servizio Veterinario dell'ATS della Brianza
4. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo alla Polizia Locale e/o alle Forze dell'Ordine ed al Servizio veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente.
5. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.
6. È consigliato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani applicare al collare dell'animale una medaglietta ben visibile ove sia riportato almeno un recapito telefonico del proprietario o detentore.
7. La scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario e/o detentore entro 7 giorni al dipartimento di prevenzione veterinaria o alla Polizia Locale per la relativa registrazione di scomparsa all'Anagrafe Canina Regionale. La mancata denuncia nei tempi suddetti è sanzionata ai sensi dell'art. 112 della Legge Regionale n. 33/2009 e dall'art. 112 della Legge regionale n. 15/2016.

Art. 12 - Affidò

1. Gli affidi a finalità adottive e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati esclusivamente presso il canile convenzionato con il Comune o presso altre strutture gestite da associazioni animaliste con la modulistica prevista dalla vigente normativa.
2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria ed a carico dell'affidatario per gli animali adottati nei canili
3. Gli animali di affezione non possono essere dati in affido, anche temporaneo, a coloro che siano stati sanzionati o abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.
4. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 125,00 ad euro 450,00.

Art. 13 - Avvelenamento di animali

1. È severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al Sindaco, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Il medico veterinario libero professionista, che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un animale, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario dell'ATS. In caso di decesso dell'animale deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica.

4. I medici veterinari dell'ATS, sono obbligati a segnalare al Sindaco tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza indicando il tipo di veleno usato e la zona colpita. In caso di decesso dell'animale devono inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza nociva, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le finalità di cui al comma 3.

5. Il Sindaco deve indicare i tempi e le modalità di sospensione delle attività faunistico venatorie e pastorali svolte nell'area interessata e provvederà ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando per tramite della Polizia locale o delle Guardie zoofile.

6. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 125,00 ad euro 450,00.

Art. 14 - Libero accesso degli animali

1. Laddove una norma di legge non disponga diversamente, è consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici comunali sul territorio del Comune.

2. Ai cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito il libero accesso di cui al comma 1 purché obbligatoriamente condotti al guinzaglio e muniti di museruola. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Per i gatti è obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.

3. Non è consentito al Responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei propri locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

Art. 15 - Divieto di accattonaggio con animali

1. È vietato esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore ai dodici mesi, animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizione di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono tenuti o in considerazioni tali da suscitare pietà.

2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a sequestro e confisca e potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo ad Associazioni di volontariato animalista.

3. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa nell'importo previsto dall'art. 112 della Legge regionale n. 33/2009 e dall'art. 112 della Legge regionale n. 15/2016, a norma dei quali "1. Fatte salve le

ipotesi di responsabilità penale, si applicano le seguenti sanzioni: a) da euro 150 a euro 900 per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 105, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), e commi 2, 6 e 7; b) da € 25 a € 150 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 105, commi 3, primo periodo, e 4; c) da € 50 a € 300 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 109; d) da € 500 a € 3.000 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 105, comma 1, lettera e), comma 3, secondo periodo, e per lo svolgimento di attività in strutture destinate al ricovero degli animali d'affezione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 107, comma 8.

2. Ferme restando le sanzioni previste dal comma 1, si applica la sanzione da € 150 a € 900 per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 114.

3. Le somme riscosse sono introitate dalle ATS anche attraverso i comuni e sono destinate alla realizzazione degli interventi conseguenti all'attuazione del presente capo.”.

Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività di pubblico, intrattenimento, ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie, quali mostre, manifestazioni itineranti, sagre, luna-park, lotterie, mercati ecc.

2. Chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa nell'importo previsto dall'art. 112 della Legge regionale n. 33/2009 e dall'art. 112 della Legge regionale n. 15/2016, a norma dei quali: “1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, si applicano le seguenti sanzioni: a) da euro 150 a euro 900 per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 105, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), e commi 2, 6 e 7; b) da € 25 a € 150 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 105, commi 3, primo periodo, e 4; c) da € 50 a € 300 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 109; d) da € 500 a € 3.000 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 105, comma 1, lettera e), comma 3, secondo periodo, e per lo svolgimento di attività in strutture destinate al ricovero degli animali d'affezione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 107, comma 8.

2. Ferme restando le sanzioni previste dal comma 1, si applica la sanzione da € 150 a € 900 per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 114.

3. Le somme riscosse sono introitate dalle ATS anche attraverso i comuni e sono destinate alla realizzazione degli interventi conseguenti all'attuazione del presente capo.”.

Art. 17 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali

1. È vietato esporre gli animali nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi come previsto dalla Legge Regionale n. 33/2009.

2. Gli animali in esposizione detenuti all'interno dell'esercizio commerciale in gabbie o recinti di contenimento dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua, di cibo e di lettiera.

3. Gli acquari contenenti ittiofauna destinata al consumo alimentare presso ristoranti od in generale esercizi di somministrazione alimenti e bevande, devono essere mantenuti in locali adeguati.

4. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 18 - Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. Ogni domanda volta ad ottenere a qualunque titolo l'autorizzazione a manifestazione con la presenza di animali dovrà essere sottoposta all'attenzione dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale di competenza e all'Ufficio competente del Comune di Meda
2. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 19 - Rilascio di atti autorizzativi per detenzione di animali d'affezione per esposizioni e mostre

1. Per il rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione in esposizioni e mostre che prevedono la gestione diretta e continuativa di animali, l'Amministrazione comunale, in osservanza della normativa vigente in materia, acquisisce il Nulla Osta preventivo dall'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente per territorio.
2. I titolari di mostre e simili, debbono presentare al comune per l'inoltro al competente servizio ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente per territorio la relativa domanda per le successive valutazioni ed eventuali sopralluoghi, ove necessari.
3. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività tipiche della specie detenuta
4. In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o mostra, andrà assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box, onde consentire il necessario movimento.
5. Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere.
6. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposita lettiera.
7. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di idonei posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.
8. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiale lavabile, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano provocare ferite agli animali.
9. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti ecc.), poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali.
10. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive debbono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali.
11. È vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti, luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, onde non costituire sovraeccitazione e stress degli animali esposti.
12. Tutti i cani oggetto di esposizione dovranno essere identificati con microchip e scortati dal previsto certificato e dal libretto sanitario al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà.
13. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore ai 60 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza di genitori.
14. Gli animali esposti debbono essere stati preventivamente sottoposti ad un piano vaccinale previsto per tutte le malattie trasmissibili.
15. Oltre al controllo sanitario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, l'organizzatore dovrà garantire la presenza di un medico veterinario libero professionista che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali.
16. È fatto obbligo ai titolari di esposizione di indicare in numero di animali presenti.

17. Nell'ambito della struttura organizzata deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia, dietro specifica richiesta del Servizio Veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.
18. È vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà non iscritti al catalogo.
19. È vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. È necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori.
20. L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al Servizio Veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale. Le spoglie dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative (Regolamento CE 1069/2010).
21. Particolare riguardo va riportato nella verifica degli animali esotici detenuti ai sensi della Legge 150/92 e del Decreto 19.4.96 che stabilisce "L'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute pubblica e di cui è prevista la detenzione" (G.U. 232 del 3.10.96) secondo cui il proprietario deve esibire l'avvenuta denuncia di detenzione alla Prefettura di residenza.
22. Gli animali dovranno essere trasportati esclusivamente con mezzi idonei ai sensi di legge che potranno essere ispezionati dai medici veterinari dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale dietro semplice richiesta verbale ed in qualsiasi momento. È fatto divieto di stabulare animali di qualsiasi specie all'interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra.
23. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 20 – Centri di addestramento-educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell'UDA e sentito il Servizio Veterinario ATS.
2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 21 - Pet therapy – attività curative umane con impiego di animali

1. Il Comune di Meda riconosce la validità alle forme di cura che prevedono la presenza di animali per alleviare particolari patologie ed incoraggia nel suo territorio, collaborando con Associazioni specifiche, tali attività di cura, riabilitazione ed assistenza.
2. Nelle case di riposo per anziani e negli ospedali è permesso, in accordo con la Direzione sanitaria del nosocomio, l'accesso di animali domestici previo accompagnamento degli addetti alle iniziative di pet-therapy (pet-partner) e/o dei proprietari degli animali.

3. Nelle case di riposo per anziani è permesso, previo accordo con la Direzione sanitaria del nosocomio, la visita di un animale domestico di proprietà dell'anziano ricoverato.
4. Il personale addetto alla pet-therapy o chi conduce l'animale dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
5. A condurre le attività di *pet-therapy* dovranno essere persone che dimostrino di avere conseguito titolo di studio conforme allo scopo.
6. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (A.A.A.) e di terapie assistite dagli animali (T.A.A.) è vietata l'utilizzazione di cuccioli e di animali selvatici ed esotici.
7. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, tra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di A.A.A. e T.A.A. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche, stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
8. Gli animali impiegati in programma A.A.A. e T.A.A. devono provenire preferibilmente da canili o rifugi pubblici e privati o da allevamenti per fini alimentari. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di privati e/o associazioni ed escludendo per gli animali da reddito la macellazione.
9. Il Comune riconosce e promuove altresì le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano la presenza di animali all'interno della struttura, pur sempre accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale.
10. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet-therapy dovranno presentare comunicazione all'Ufficio competente del Comune di Meda che farà conoscere queste disposizioni.
11. Il competente Ufficio dispone la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.

Art. 22 - Fuga, cattura, uccisione, inumazione di animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente, alla Polizia Locale ed alle Forze di Polizia. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolori o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.
2. Gli animali possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e incurabile, oppure affetto da gravi sofferenze, oppure di comprovata pericolosità con prognosi certificata dal medico veterinario. Il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale entro quindici giorni.
3. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso del proprietario del terreno, in terreni privati ed atti allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CE n. 1069/2009 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente.
4. La macellazione a domicilio degli animali domestici avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia n. 9405 del 23/10/2012.
5. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 23 - Destinazione di cibo per animali

1. I cani autorizzati registrati presso il servizio veterinario come fruitori finali, possono rivolgersi alle mense scolastiche, delle amministrazioni pubbliche, di aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze di cibo, cotto o crudo, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e di generi alimentari non consumati, idonei all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed alle colonie feline.

Art. 24 - Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del registro regionale del volontariato, nonché gli enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni di animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:

2. Possono gestire in convenzione: strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale; aree destinate agli animali.

3. Collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento.

4. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela. In misura compatibile con le risorse di bilancio.

Titolo IV – CANI

Art. 25 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli un'adeguata attività motoria.

2. È opportuno che i cani custoditi in appartamento, in box o recinti con spazio all'aperto possano effettuare regolari uscite giornaliere.

3. È vietato custodire cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà infine essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

4. Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario e/o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

5. È vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

6. L'Amministrazione comunale promuove e patrocina iniziative destinate ad informare i proprietari di cani.

7. Al fine di tutelarne il benessere è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua, per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche.

8. Si richiamano le disposizioni sanzionatorie previste dall'art. 112 della Legge Regionale n. 33/2009 e dall'art. 112 della Legge regionale n. 15/2016, a norma dei quali: “1. *Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, si applicano le seguenti sanzioni: a) da euro 150 a euro 900 per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 105, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), e commi 2, 6 e 7; b) da € 25 a € 150 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 105, commi 3, primo periodo, e 4; c) da € 50 a € 300 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 109; d) da € 500 a € 3.000 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 105, comma 1, lettera e), comma 3, secondo periodo, e per lo svolgimento di attività in strutture destinate al ricovero degli animali d'affezione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 107, comma 8.*
2. *Ferme restando le sanzioni previste dal comma 1, si applica la sanzione da €150 a €900 per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 114.*
3. *Le somme riscosse sono introitate dalle ATS anche attraverso i comuni e sono destinate alla realizzazione degli interventi conseguenti all'attuazione del presente capo.”.*

Art. 26 - Condizioni di vita

1. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del cane, permettergli un fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione, almeno in parte, in materiale non assorbibile (piastrelle, cemento) antisdrucciolo, non devono esservi ristagni di liquidi: le feci devono essere asportate con regolarità tale da garantire un'adeguata igiene all'animale. Il box deve essere riparato da correnti d'aria ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il ricovero, obbligatorio (cuccia), deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.
2. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00.

REQUISITI DEI RICOVERI

- I box DELLE STRUTTURE DI RICOVERO devono rispettare le superfici minime previste dal Regolamento regionale n. 2 del 13/4/2017.

CATENE – GUINZAGLI - MUSERUOLE

- È vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.
- I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo. La museruola, rigida o morbida, va portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.
- Nelle aree appositamente attrezzate, nelle proprietà private i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

- I cani iscritti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato, istituito ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.

Art. 27 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche aperte

1. È sconsigliato affidare cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia degli stessi. Il detentore, proprietario o non, è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.
2. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e/o detentore di un cane deve adottare le seguenti misure:
3. Utilizzare sempre il guinzaglio durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le apposite aree per cani individuate dal Comune.
4. Il proprietario e/o detentore di un cane che accede ai giardini, parchi ed aree pubbliche aperte, ove consentito, ha l'obbligo di esser munito di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni.
5. In tutte le aree appositamente delimitate, attrezzate e segnalate per il gioco dei bambini è vietata la circolazione dei cani e di animali domestici in genere, al fine di preservare tali spazi per mantenere condizioni igienico-sanitarie ottimali.
6. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico, i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per il servizio.
7. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 150,00 salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge. Chiunque non ottempera alle disposizioni del comma 3 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00. Chiunque non ottempera alle disposizioni dei commi 5 e 6 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 150,00 ad euro 450,00.

Art. 28 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.
3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere accuratamente le deiezioni solide ai sensi dell'articolo 29.
4. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 150,00.

Art. 29 - Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territori Comunale, comprese le aree percorsi destinate ai cani di cui al precedente articolo.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali che accompagnano i non vedenti o portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.
4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti.
5. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 30 - Tutela della quiete pubblica

1. Ai fini della tutela della quiete pubblica è fatto obbligo, ai proprietari e/o detentori di cani, di mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ad impedire l'abbaiare prolungato dell'animale, onde evitare emissioni acustiche moleste per la cittadinanza.
2. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 31 - Anagrafe canina, metodi di riconoscimento

1. I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di cani debbono procedere all'identificazione con microchip ed alla loro iscrizione all'anagrafe canina regionale ai sensi della Legge 33/09 entro 15 giorni dal possesso o entro 30 giorni dalla nascita o comunque prima della loro cessione.
2. È obbligatorio sottoporre il cane, che non sia provvisto di tatuaggio leggibile, all'inserimento del microchip.
3. Le variazioni di domicilio e/o di proprietà ed il decesso del cane dovranno essere comunicati al Servizio Veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente entro 15 giorni dall'evento.
4. Si richiamano le disposizioni sanzionatorie previste dall'art. 112 della Legge regionale n. 33/2009 e dall'art. 112 della Legge regionale n. 15/2016, a norma dei quali: "1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, si applicano le seguenti sanzioni: a) da euro 150 a euro 900 per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 105, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), e commi 2, 6 e 7; b) da € 25 a € 150 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 105, commi 3, primo periodo, e 4; c) da € 50 a € 300 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 109; d) da € 500 a € 3.000 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 105, comma 1, lettera e), comma 3, secondo periodo, e per lo svolgimento di attività in strutture destinate al ricovero degli animali d'affezione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 107, comma 8.
2. Ferme restando le sanzioni previste dal comma 1, si applica la sanzione da € 150 a € 900 per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 114.
3. Le somme riscosse sono introitate dalle ATS anche attraverso i comuni e sono destinate alla realizzazione degli interventi conseguenti all'attuazione del presente capo."

Titolo V – GATTI

Art. 32 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/1991 e dall'art. 105 della Legge Regionale 33/2009 è una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale, o habitat, dove svolgere le funzioni vitali.
2. Per “gatto libero” si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata “gattaro” o “gattara”, anche detto “tutore di colonie feline”.
5. Per “Habitat” di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, edificato e no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 33 - Proprietà dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

Art. 34 - Compiti dell'Azienda Territoriale Sanitaria

1. L'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale provvede, in collaborazione con le associazioni animaliste ed in base alla normativa vigente, alla cura, alla sterilizzazione e alla microchippatura dei gatti liberi reimmettendoli, in seguito, all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi per la cura, la sterilizzazione e la microchippatura ai sensi della Legge 281/1991, della Legge Regionale n. 33/2009 e n. 15/2016, potrà essere effettuata sia dall'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale che da privati o da volontari di associazioni individuate e/o convenzionate dal Comune, d'intesa con l'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente previo coordinamento con l'Ufficio competente del Comune di Meda.
3. Chiunque intenda occuparsi di una colonia felina, dovrà provvedere alla registrazione della stessa presso il Servizio Sanità Animale della ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente per territorio compilando l'apposito modulo.

Art. 35 - Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale e all'Ufficio competente del Comune di Meda, con la collaborazione delle associazioni e/o dei cittadini abilitati. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti, sia in merito alle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente vivono; eventuali trasferimenti, per comprovate e documentate esigenze ambientali/territoriali o a tutela dei gatti o per gravi motivazioni sanitarie, potranno essere effettuati in collaborazione con l'Ufficio competente del Comune di Meda, la competente Unità Operativa Sanità Animale dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale e con l'eventuale collaborazione delle associazioni animaliste.
4. È vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per loro alimentazione, riparo, cura.
5. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 36 - Cura delle colonie feline da parte di gattari/e

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline.
2. Chiunque intenda accudire una colonia felina deve darne comunicazione all'Ufficio competente del Comune di Meda. Qualora il competente servizio ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale comunichi al Comune la registrazione di una colonia felina, il Comune, con appositi cartelli, provvede a segnalarne la presenza al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte dell'Autorità Comunale e cioè degli agenti di Polizia Locale e degli altri Enti preposti.
3. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
4. L'accesso dei gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che, tuttavia, in caso di divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i gattari/e sottopongono e demandano le problematiche individuate all'Ufficio competente del Comune di Meda ed alle autorità competenti, i quali con gli strumenti definiti dalla legge, promuoveranno le azioni necessarie.
5. I gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene e decoro del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. Deve essere consentita la presenza costante di contenitore per l'acqua.
6. Il Comune, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali.

7. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 150,00.

Art. 37 - Cantieri

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline, debbono provvedere a darne comunicazione all'Ufficio competente del Comune di Meda, in accordo col cronoprogramma dell'esecuzione lavori, almeno 1 mese prima dell'inizio dei lavori sull'area su cui insiste la colonia. L'Ufficio competente del Comune di Meda dovrà collaborare con i suddetti soggetti all'individuazione del luogo per un'idonea collocazione temporanea e/o permanente di detti animali e delle eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione, di norma, deve essere ubicata in una zona adiacente il cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita ai gattari/e la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.
3. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 38 - Custodia di gatti di proprietà

1. È fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso i gatti di proprietà vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.
3. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00.

Titolo VI – EQUIDI

Art. 39 - Equidi

1. L'equide utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva (non Destinato alla Produzione Alimentare) va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. È fatto obbligo fornire una corretta alimentazione di qualità e quantità adeguata al fine di mantenere l'equide nelle condizioni ottimali di salute.
3. Gli abbeveratoi e i contenitori di acqua devono essere puliti con regolarità.
4. Nel caso di equidi scuderizzati, l'erogatore automatico di acqua va previsto in ogni box.
5. Il proprietario/detentore è tenuto a verificare la salute e il benessere dell'equide, nonché lo stato di efficienza delle strutture e delle attrezzature. Inoltre deve assicurare adeguate cure agli animali malati e

feriti, ricorrendo all'intervento del medico veterinario quando necessario. Il proprietario/detentore è responsabile dell'attuazione delle cure sanitarie e dei trattamenti prescritti.

6. Il proprietario/detentore deve provvedere ad assicurare la regolare igiene e pulizia degli spazi di dimora degli equidi.
7. Il proprietario/detentore deve provvedere ad assicurare un riparo idoneo, integro, pulito e proporzionato alle dimensioni dell'animale.
8. La superficie minima del box deve essere "2 volte l'altezza al garrese x 2 volte l'altezza al garrese", ovvero per un equide di 160 cm di altezza al garrese la superficie minima corrisponde a 3,2 m x 3,2 m = 10,24 mq. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 m di media e comunque adeguata alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. La superficie minima del box per fattrici e stalloni è di 4 m x 5 m.
9. Il proprietario/detentore deve consentire all'equide un regolare esercizio fisico.
10. Il proprietario/detentore deve adottare le precauzioni necessarie per evitare la fuga.
11. Tutti i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione o che, direttamente o indirettamente, vengono a contatto con gli equidi devono essere tali da minimizzare i rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.
12. Gli spazi per la stabulazione degli equidi devono essere realizzati in materiali idonei tali da resistere e proteggere gli animali dagli eventi atmosferici. Le pareti devono avere caratteristiche di particolare resistenza agli urti e ai calci degli animali, soprattutto nella parte inferiore. Le pareti dovranno essere impermeabili, di facile pulizia e disinfettabili.
13. Tutte le pavimentazioni calpestabili destinate agli equidi devono essere non sdruciolevoli, con una pendenza moderata tale da consentire il drenaggio e una facile pulizia della superficie.
14. Le porte di accesso devono essere di altezza non inferiore a 3 metri e di larghezza non inferiore a 1,20 metri.
15. Il tetto deve garantire un'idonea protezione e coibentazione ed essere posto ad un'altezza tale da permettere un'adeguata ventilazione e comunque non inferiore a 3 metri.
16. Le finestre devono garantire adeguata luminosità e circolazione di aria. Nel caso in cui le finestre siano accessibili agli equidi è necessario l'utilizzo di materiale infrangibile o griglie di protezione.
17. Va prevista una ventilazione naturale o se necessaria forzata, in modo tale da non creare correnti d'aria dirette sugli equidi.
18. Nelle aree di scuderizzazione deve essere garantita una temperatura adeguata al benessere degli animali tenute in debita considerazione le condizioni meteorologiche.
19. Gli animali custoditi nei box e nelle scuderie non possono essere tenuti né costantemente al buio né costantemente esposti ad illuminazione artificiale. Al fine di consentire l'ispezione degli animali va prevista un'adeguata illuminazione fissa o mobile.
20. I corridoi che conduco ai box devono essere sufficientemente ampi da consentire un acceso comodo e sicuro.
21. La lettiera deve essere costituita da materiale idoneo, atossico, mantenuta pulita e in condizioni igieniche adeguate, asciutta e in quantità sufficiente tale da assicurare protezione contro lesioni e consentire all'equide di sdraiarsi comodamente.
22. Gli equidi detenuti all'aperto devono disporre di adeguata struttura che offra riparo dalle intemperie. Per il ricovero permanente all'aperto l'area a disposizione deve essere proporzionale al numero degli equidi ospitati e disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate.

23. Le aree devono essere dotate di zona d'ombra e di tettoia tamponata almeno sui tre lati esposti ai venti prevalenti.
24. Le recinzioni devono essere sufficientemente solide, di un'altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni agli animali.
25. La pratica di legare l'equide in aree all'aperto, assicurandolo a un punto, in modo che sia confinato in un determinato spazio, può essere adottata solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste e sempre sotto la costante supervisione da parte del detentore.
26. È vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
27. Gli equidi tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata, o comunque deve essere data loro la possibilità di compiere attività motoria libera all'aperto in un paddock di adeguate dimensioni.
28. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, affinché gli animali possano vedersi e fare attività grooming.
29. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi, non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.
30. Gli equidi adibiti ad attività sportiva o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
31. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi solo dopo aver verificato, attraverso personale appositamente delegato e presente sul posto prima dello svolgimento della gara, e che siano rispettate le ordinanze ministeriali che prevedono:
 - la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
 - il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde, tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono;
 - il Servizio Veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali, secondo le prescrizioni dell'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute, concernente la disciplina di manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.
32. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00.

Titolo VII – ANIMALI DA CORTILE

Art. 40 - Porcili

1. I porcili a carattere familiare devono essere realizzati con idonei materiali
2. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 41 - Pollai e conigliaie

1. I pollai e le conigliaie devono essere aerati e mantenuti puliti; quando ubicati all'interno di aree urbanizzate sarà ammesso solo un numero di capi limitato all'uso familiare e comunque a distanza dalle abitazioni vicine non inferiore a 10 metri. Questa salvaguardia della distanza di 10 metri dalle abitazioni vicine si applica anche per i pollai e le conigliaie esistenti.
2. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00.

Titolo VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative indicate e richiamate, secondo quanto disposto dal capo 1° della Legge n. 689 del 24/11/1981, fatte salve le eventuali responsabilità penali in materia e gli illeciti sanzionati da norme regionali o nazionali vigenti.
2. In caso di reiterazione delle violazioni previste negli articoli del presente Regolamento, a norma dell'art. 8-bis della Legge n. 689/1981 e s.m.i., la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
3. La mancanza di atto autorizzativo di cui agli articoli 19 e 20 ovvero la mancata attuazione della normativa prevista dal disposto dei predetti articoli, comporterà l'immediata sospensione della manifestazione per il contravventore e l'applicazione della sanzione da euro 125,00 ad euro 450,00.
4. Al fine di assicurare una corretta e puntuale applicazione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente del Comune di Meda, in collaborazione con la Polizia Locale provvede alla redazione ed alla diffusione di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Art. 43 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni

1. La competenza ed applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo è del Comune in cui si verifica l'infrazione.
2. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo devono essere acquisiti al bilancio comunale e destinati ad attività inerenti la tutela degli animali.

Art. 44 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e alle G.E.V e gli Enti ed Organi preposti al controllo.

Art. 45 - Danni al Patrimonio Pubblico

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale può esigere dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.

Art. 46 - Collaborazione con Associazioni

1. Per particolari problematiche contemplate e non dal presente Regolamento potranno, per i singoli casi, essere consultate le Associazioni animaliste, protezionistiche ed ambientaliste (registrate nelle sezioni provinciali o nella sezione regionale del registro del volontariato della Lombardia) ed operanti sul territorio a livello nazionale e locale.

Art. 47 - Integrazioni e modificazioni

1. Il presente Regolamento potrà essere successivamente modificato od integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative provinciali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali.

Art. 48 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 49 - Norme transitorie

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito dagli articoli del Regolamento.

Le principali disposizioni normative cui si conforma il presente Regolamento sono:

- Legge 19 dicembre 1975, n. 874, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973”;
- Dichiarazione Universale dei diritti dell’animale, Unesco, proclamata a Parigi il 15 ottobre 1978;
- Convenzione Europea per la protezione degli animali d’affezione, adottata a Strasburgo il 13.11.1987;
- D.P.R. 31 marzo 1979, recante “Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali”;
- Legge 14 agosto 1991, n. 281, “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- D. lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i., “Codice della strada”;
- D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- D.P.C.M. 28 febbraio 2003, “Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”;
- Legge 20 luglio 2004 n. 189, recante “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”, come modificata dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 47; dalla Legge 4 giugno 2010 n. 96, articolo 49; dalla Legge 4 novembre 2010 n. 201;
- Decreto del Ministero dell’Interno, 23 marzo 2007, pubblicato in G. U. n. 104 del 7 maggio 2007, recante “Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali”;
- Regolamento (CE) 2007/1523 del Parlamento europeo e del Consiglio, 11 dicembre 2007, pubblicato in G.U.C.E. 27 dicembre 2007, n. L 343, in materia di divieto della commercializzazione, importazione nella Comunità ed esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono;
- Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
- D. lgs. 15 marzo 2010, n.47, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l’importazione nella

Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono”;

- Legge 4 novembre 2010, n. 201, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno”;

- Legge 11 dicembre 2012, n. 220, recante “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”;

- regolamento (UE) 2013/576 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, pubblicato in G.U.U.E. del 28.06.2013, n. L 178/1, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003;

- Legge regionale 29 giugno 2016, n. 15, recante “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modi che ai titoli V e VIII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”;

- Regolamento regionale 13 aprile 2017, n. 2, “Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della L.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”.